

COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:

**MERCATI, FIERE-MERCATI E
SAGRE**

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 18/02/2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 19/10/2007
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 38 DEL 15/12/2008
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 20/04/2009

CAPO I

Principi generali

Art. 1. Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio ed in occasione di fiere, fiere-mercati e sagre, richiamando per quanto non espressamente previsto, le norme contenute nella L.R. 5 dicembre 2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2. Definizioni

1. Facendo proprie le definizioni espresse dall'art. 40 della L.R. n. 29/2005 ai fini del presente Regolamento si intende per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
 - a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - b) su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - e) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;
 - f) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

CAPO II

Delle autorizzazioni

Art. 3. Tipologie

1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.
2. Le autorizzazioni amministrative, di natura permanente o stagionale, sono di due tipi.
 - a) su posteggio dato in concessione per dieci anni: è rilasciata dal responsabile del servizio o dell'ufficio del Comune, sede del posteggio, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Tale autorizzazione deve necessariamente indicare il posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore richiedente.
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante: è rilasciata dal responsabile del servizio o dell'ufficio del Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura di intrattenimento e svago. Se il richiedente ha la residenza o la sede

legale fuori dalla Regione, per il rilascio è competente un Comune capoluogo di Provincia nella Regione, a scelta dell'interessato.

Sezione I

Dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche con posteggio

Art. 4. Domanda

1. L'operatore interessato all'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio deve presentare domanda resa in carta legale indirizzata al Comune di Marano Lagunare.
2. La domanda può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, previa sottoscrizione dinanzi al dipendente incaricato a ricevere la documentazione, oppure inviata mediante raccomandata A.R. allegando alla stessa la copia di un valido documento di riconoscimento.
3. Le domande di nuovo rilascio saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data e dal numero di protocollo di arrivo al Comune.
4. Nella domanda l'interessato deve in ogni caso dichiarare:
 - le generalità complete del richiedente (nel caso di società dovrà essere specificata la ragione sociale, la sede legale e la qualifica in base alla quale il richiedente presenta l'istanza)
 - codice fiscale/partita I.V.A.
 - la cittadinanza/nazionalità
 - di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
 - il settore o settori merceologici
 - la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale richiede la concessione
 - per gli stranieri: dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso di valido permesso di soggiorno con gli estremi e scadenza.
4. Il posteggio è dato in concessione per 10 anni. La concessione è rinnovabile alla scadenza su domanda scritta. La domanda, in bollo, deve essere presentata prima dello scadere della concessione. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
5. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione.
6. A nessun commerciante può essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato di più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi alla data del 31/10/1998 fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato ed alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

Art. 5. Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione mediante l'utilizzo del posteggio, con contestuale concessione per l'occupazione di suolo pubblico, sono rilasciate, nel rispetto delle normative vigenti -anche in materia igienico-sanitaria- una volta disponibile nell'area del mercato il posteggio prescelto o un posteggio adeguato, a prescindere dal fatto che l'operatore intenda utilizzare una superficie inferiore a quella complessiva del posteggio fruibile
2. Ogni provvedimento di rilascio o di modifica del titolo autorizzativo viene comunicato alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale.
3. Nell'ipotesi in cui l'operatore abbia la residenza o la sede legale fuori del territorio regionale, le comunicazioni vanno inoltrate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia cui appartiene il Comune.

Art. 6. Criteri di priorità

1. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) commercializzazione di prodotti tipici locali;
 - b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
 - c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 16 del presente Regolamento;
 - d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
 - e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;
2. I posteggi predisposti per l'allacciamento a rete fognaria, acquedotto ed energia elettrica, ove esistenti, verranno assegnati primariamente agli esercizi che necessitano di tali strutture. Solo qualora rimanessero disponibili, saranno assegnati ad altri operatori anche precari. Il Comune si riserva la facoltà di modificare la destinazione dei posteggi al fine di attuare la disposizione del presente comma.

Art. 7. Informazioni

1. Presso l'ufficio commercio del Comune sarà possibile ottenere informazioni, consultare il presente regolamento e verificare su un'apposita planimetria la situazione aggiornata dei posteggi esistenti sul mercato con relativa localizzazione, numero e dimensioni.

Art. 8. Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio:
 - per mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche disciplinata dalla L.R. n. 29/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per ripetute violazioni alla presente disciplina ed alle prescrizioni di cui all'art. 43 comma 2 della L.R. n. 29/2005 ;
 - per mancato utilizzo del posteggio, nel corso dell'anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori ad 1/3 dei giorni di mercato, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie;
 - qualora l'operatore non lasci l'area utilizzata libera da ingombri ovvero ometta di rimuovere da essa tutti i prodotti;
 - per turbativa, per reiterati comportamenti scorretti del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari ed addetti alla vigilanza;
 - per cessione, anche parziale, del posteggio assegnato ad altro operatore commerciale.
2. Accertata la violazione di quanto sopra descritto, all'interessato viene data comunicazione, ai sensi della L. n. 241/1990 dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza. Lo stesso è invitato a produrre eventuali memorie difensive od eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine di giorni trenta dall'avviso.
3. Il Responsabile del procedimento, esaminati i documenti e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, provvede successivamente con atto motivato.

Art. 9. Revoca della concessione del posteggio

1. Fatta salva la facoltà di sospendere e/o revocare in ogni momento la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune e riconoscendo all'interessato il diritto di ottenere altro posteggio di pari o superiore superficie nel territorio comunale, la stessa è revocata:
 - per mancata corresponsione nei termini dell'importo della tassa di occupazione di suolo pubblico,
 - per perdita di validità o regolarità dell'autorizzazione amministrativa all'attività;
 - qualora non si sia provveduto al rinnovo della concessione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.
2. Il provvedimento di revoca della concessione del posteggio va immediatamente trasmesso all'interessato e comporta anche la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata sul posteggio stesso.

Art. 10. Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a denuncia di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento del titolo autorizzativo a chi subentra nello svolgimento dell'attività commerciale e del relativo posteggio nonché il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.
2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata entro il termine di centoottanta giorni, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la revoca dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità'.
3. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la denuncia di inizio attività.

Art. 11. Sostituzione momentanea e preposti

1. Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.

2. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.

Art. 12. Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. I titolari del posteggio sono tenuti al pagamento della relativa tassa per occupazione di suolo pubblico prevista dalla vigente normativa.

CAPO III Funzionamento del mercato

Art. 13. Aree destinate al mercato

1. Il mercato settimanale si svolge nell'area individuata nella planimetria allegata al presente Regolamento.
2. L'area, interamente scoperta, si estende per [1.215] **1.355** mq. di suolo pubblico interessando Via Garibaldi, Traversa Garibaldi, Via Delle Mure, Via Case Operaie, Piazza Rinaldo Olivotto e Piazza Case Operaie.
3. L'area si suddivide in n. [29] **32** posteggi e rimane chiusa al traffico per tutta la durata del mercato stesso.
4. I singoli posteggi sono distribuiti secondo le tipologie merceologiche, nel rispetto delle vie di fuga, dei passaggi dei mezzi di emergenza e con riferimento all'organizzazione complessiva dell'area.
5. Agli agricoltori viene assegnata una parte dell'area complessiva dell'ampiezza di mq. 100 per la vendita diretta dei propri prodotti.
6. [Ogni eventuale variazione alla planimetria del mercato contenente la dislocazione dei posteggi - approvata con delibera del Consiglio comunale n. del- viene sottoposta all'approvazione della Giunta comunale a seguito di apposito studio di fattibilità predisposto dal Comando di Polizia comunale di concerto con l'ufficio commercio.]

Ogni eventuale variazione, nonché l'istituzione o la soppressione apportata alle aree di mercato, che ricada entro la percentuale massima del 10% rispetto alla superficie complessiva delle stesse aree, spetta alla Giunta comunale.

Art. 14. Giornate ed orari

1. Lo svolgimento del mercato si effettua nel giorno di martedì.
2. Ove la giornata del mercato ricada in un giorno festivo, il Sindaco, previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticiparne o posticiparne la data nel giorno precedente o successivo **oppure ammetterne lo svolgimento nella medesima giornata in deroga**, dandone pubblico avviso con ordinanza.
3. L'orario relativo al mercato, all'arrivo ed al posizionamento degli operatori nonché alle operazioni di sgombero è determinato con ordinanza del Sindaco, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 51 della L.R. n. 29/2005.
4. Il Sindaco provvede altresì a stabilire, per comprovate esigenze, le eventuali modifiche temporanee, deroghe e temporanee limitazioni di orario.

Art. 15. Aree riservate agli agricoltori per la vendita dei propri prodotti

1. Nell'ambito dell'area destinata allo svolgimento del mercato vengono riservati n. 2 aree agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001. Rimane salva la facoltà dei suddetti produttori agricoli di partecipare al mercato in qualità di precari nei limiti delle aree disponibili.
2. La concessione delle suddette aree è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
 - b) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione dell'area in forma occasionale;
 - c) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data del rilascio di precedente titolo autorizzativo.

Art. 16 Criteri di assegnazione del posteggio ai precari

1. L'operatore assegnatario di posteggio, che non lo occupi entro un'ora dall'inizio fissato per l'attività di vendita, perde il diritto al medesimo. Per la giornata e per l'eventuale periodo di non utilizzazione il posteggio è giornalmente e prioritariamente assegnato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ad un'autorizzazione di cui all'art. 3 rilasciata esclusivamente da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia e secondo i criteri di seguito riportati:
 - a) maggior numero di presenze in qualità di precario nei due anni precedenti a quello in corso;
 - b) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio di precedente titolo.

2. L'assegnazione verrà effettuata tra tutti gli operatori non presenti nell'ora indicata come termine ultimo per l'accesso ai titolari della concessione del posteggio nell'ordinanza prevista nell'art. 14.
3. L'area destinata ai produttori agricoli temporaneamente non occupata, verrà assegnata in primis -per il periodo di non utilizzo- a coloro che posseggono i requisiti per questo tipo di attività con gli stessi criteri dell'art. 15 comma 2. In mancanza, saranno osservati i criteri delineati dal comma 1.

Art. 17 Direzione e sorveglianza

1. La direzione e sorveglianza del mercato è affidata al Corpo di Polizia Comunale.
2. È istituito un Registro, depositato presso l'Ufficio Commercio, nel quale sono iscritti gli operatori del mercato titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 2 lett. a).
3. È inoltre istituito un registro, presso l'Ufficio di Polizia comunale, dove vengono annotate le presenze nel mercato settimanale dei suddetti operatori, di quelli che ottengono l'assegnazione provvisoria di posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari compresi quelli che, per vari motivi, non ottengono l'assegnazione dello spazio.

Art. 18 Istituzione, modifica e spostamento

1. I provvedimenti concernenti spostamento, modifica, soppressione, istituzione di un nuovo mercato nonché modalità del loro funzionamento sono deliberati dal Consiglio Comunale.
1. **I provvedimenti concernenti l'istituzione di nuovo mercato, le modalità di funzionamento del mercato, la soppressione sono deliberati dal Consiglio comunale.**
2. **I provvedimenti concernenti variazioni alle aree destinate al mercato - ivi compreso lo spostamento, la modifica, l'istituzione o la soppressione - sono di competenza della Giunta comunale entro i limiti del 10% espressi nel precedente art. 13 comma 6 o nei casi di esigenze temporanee legate a motivi di interesse pubblico.**

CAPO IV

Norme comportamentali ed attrezzature

Art. 19 Attrezzature

1. Sono ammesse al mercato esclusivamente strutture di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici, che comunque non potranno occupare superfici superiori a quelle concesse.
2. Le merci non possono sporgere dai banchi di vendita di oltre un metro dal confine assegnato ed il tendone, a copertura del banco, deve essere ad un'altezza minima dal suolo di m 2,10. Vige il divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.
3. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

Art. 20 Prescrizioni particolari

1. L'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. Tutte le merci in vendita dovranno essere dotate delle indicazioni dei prezzi secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. È fatto comunque obbligo di osservare ulteriori prescrizioni e divieti eventualmente inseriti nei provvedimenti concessori in aggiunta a quelli contenuti nel presente Regolamento.

Art. 21 Comportamenti vietati

1. Nell'area del mercato è vietato in particolare:
 - 1) l'accesso ai soggetti in stato di ebbrezza
 - 2) accendere fuochi di qualsiasi tipo
 - 3) violare le norme vigenti in materia di igiene e pubblica sicurezza
 - 4) l'esercizio dell'attività commerciale in forma esclusivamente itinerante da parte dei soggetti che, entro l'orario prescritto, non operano in un posteggio assegnato.
2. Agli operatori è fatto, tra l'altro, divieto di:
 - 1) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il suolo del mercato
 - 2) vendere od esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi
 - 3) installare i manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico, in particolare è vietato infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali, così come ancorarsi ai sostegni della pubblica illuminazione

- 4) tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni
- 5) esporre in vendita, introdurre nel mercato o tenere in qualsiasi modo generi commestibili alterati
- 6) turbare la libertà delle contrattazioni, spargere notizie tendenziose atte a provocare alterazioni artificiali dei prezzi
- 7) vendere al di fuori delle aree a posteggio con "merce a braccio"
- 8) infastidire i presenti con richiami insistenti o con molestie
- 9) fare uso di diffusori sonori o apparecchi per l'amplificazione dei suoni in modo da arrecare molestia e disturbo alla quiete pubblica.

Art. 22 Obblighi

1. È fatto obbligo agli esercenti di:
 - liberare l'area entro i limiti stabiliti;
 - munirsi di attrezzatura autonoma per assicurare l'illuminazione in caso di visibilità insufficiente;
 - esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
 - lasciare il posteggio e le zone adiacenti pulite e sgombre dai rifiuti.

Art. 23 Pulizia area di mercato

1. Il Comune provvederà a far trovare agli esercenti l'area di mercato pulita e libera da qualsiasi oggetto che ne possa ostacolare il regolare svolgimento. Inoltre, esso provvederà a collocare idonei contenitori per i rifiuti solidi urbani prodotti durante lo svolgimento del mercato.
2. A tal fine, il commerciante è tenuto a lasciare perfettamente in ordine e pulito lo spazio di sua spettanza, raccogliendo i rifiuti derivanti dalla sua attività e depositandoli negli appositi contenitori predisposti dal Comune.

[CAPO V

Del commercio in forma esclusivamente itinerante

Art. 24 Limitazioni

1. Ai fini del presente regolamento, il commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è vietato nell'area destinata allo svolgimento del mercato settimanale, durante l'orario prescritto, per coloro che non risultino assegnatari di posteggio.]*

* soppresso.

CAPO VI

Delle fiere, fiere-mercati e sagre

Art. 25 Determinazione dell'area

1. L'area destinata allo svolgimento di fiere, fiere-mercati e sagre è individuata in:
zona delimitata dal vigente Piano Regolatore come Centro Storico, Piazza Risanamento, Via Roma, lato banchina Via San Vito, Isola Dossat e Piazza Dello Squero.
2. L'amministrazione comunale stabilisce con relativo provvedimento il calendario e le modalità di effettuazione delle manifestazioni, ivi comprese le zone interessate, il numero dei posteggi o i raggruppamenti merceologici ammessi.

Art. 26 Limitazioni

1. Ai fini di salvaguardare le aree che ricoprono un pubblico interesse, si individuano le zone di valore storico nelle quali l'esercizio del commercio è ammesso a mezzo del solo banco di vendita:
Via Sinodo, P.zza Patriarchi, P.zza Vittorio Emanuele II, P.zza Marii, P.zza Provveditori, Via Porto del Friuli.
Nelle zone sopraccitate è ammesso il transito ai veicoli esclusivamente per il trasporto, carico e scarico degli articoli di vendita.

Art. 27 Concessione di posteggi

1. Gli interessati ad ottenere posteggi nelle fiere, fiere-mercati o sagre, devono presentare, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, domanda in bollo indirizzata al competente ufficio comunale, nella quale, oltre alle proprie generalità e codice fiscale, dovranno indicare:
 - 1) gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui sono in possesso;

- 2) il settore merceologico esercitato;
 - 3) la superficie di vendita richiesta;
 - 4) numero di presenze sulla stessa fiera/mercato/sagra;
 - 5) eventuali titoli di priorità per l'assegnazione.
2. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto prescritto dalla vigente normativa ed avrà valore limitato ai soli giorni di fiera e mercato.

Art. 28 Orario di accesso e di sgombero

1. L'orario di attività è determinato dal Sindaco ai sensi del precedente art. 14.
2. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare un'ora prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.
3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro un'ora dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.
4. Gli operatori sono tenuti al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico secondo le tariffe e le modalità prescritte nel vigente Regolamento comunale.

Art. 29 Norme compatibili

Agli operatori che svolgono l'attività in occasione delle fiere, sagre ed altre manifestazioni si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento comunale per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di carattere locale.

Art. 30 Deroghe

1. In deroga al punto 9) dell'art. 21, in occasione di fiere, fiere-mercati e sagre è consentita la vendita con illustrazione della merce e l'uso di strumenti o riproduttori di suoni ed altoparlanti in genere, solo se esercitati con moderazione in modo da non arrecare molestia e disturbo alla pubblica quiete ed altri operatori limitrofi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Norme di rinvio ed abrogazioni

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste nella L.R. n. 29/2005, nella normativa vigente in materia di circolazione stradale, sanità ed igiene, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dal Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di aree pubbliche.
2. Dalla data di entrata in vigore di questo Regolamento è abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente.

Art. 32 Entrata in vigore

1. Questo Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Art. 33 Sanzioni

1. Salvo quanto diversamente stabilito da altre disposizioni di legge, il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 81-della L.R. n. 29/2005.